

REGOLAMENTO GENERALE

PANORAMICA

Beneficio Economico	Tipo Quota	Fondo		Beneficiari	
Tariffa premio eccedentaria (CACI-ECC)	Quota Eccedente	100%	Social Power Impact Fund (SPIF)	100%	Enti del Terzo Settore, Associazioni no-profit, ecc. per progetti ad impatto sociale
Tariffa premio sull'energia condivisa (CACI)	Quota Disponibile	15%			
Contributo di valorizzazione (CACV)		85%	Energy Sharing and Saving Fund (ESSF)	50%	Membri Consumatori non privati per riduzione bollette
				35%	Membri Produttori (o Prosumers) per riduzione bollette
				15%	Membri Consumatori privati per riduzione bollette
Contributi a fondo perduto su impianti di proprietà della CER	Quota Sviluppo	100%	Independent Power Platform Fund (IPPF)	100%	VIVA Social Power per decarbonizzare il sistema energetico italiano
Proventi derivanti da ritiro dedicato o contratti di vendita dell'energia prodotta da impianti di proprietà della CER					

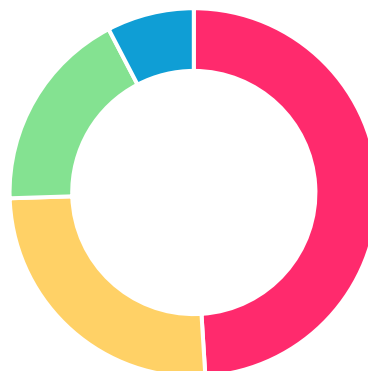
Beneficio Economico	Esempio
Tariffa premio eccedentaria (CACI-ECC)	40.000 €
Tariffa premio sull'energia condivisa (CACI)	50.000 €
Contributo di valorizzazione (CACV)	10.000 €
Totale Benefici Economici	100.000 €

Quota Eccedente	40.000 €
Quota Disponibile	60.000 €

Social Power Impact Fund (SPIF)	49.000 €
Energy Sharing and Saving Fund (ESSF)	51.000 €

Enti del Terzo Settore, Associazioni no-profit	49.000 €
Membri Consumatori non privati	25.500 €
Membri Produttori (o Prosumers)	17.850 €
Membri Consumatori privati	7.650 €

- Enti del Terzo Settore
- Membri Consumatori non privati
- Membri Produttori (o Prosumers)
- Membri Consumatori privati



REGOLAMENTO GENERALE
PER LA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DERIVANTI DALL'ENERGIA CONDIVISA DI
"VIVA SOCIAL POWER - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE"

(di seguito, il "**Regolamento Generale**")

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1.1. Il presente Regolamento Generale, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29.1 dello Statuto sociale, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la ripartizione dei benefici economici derivanti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito delle Configurazioni attive della CER "VIVA SOCIAL POWER - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE" (di seguito "**CER**").

1.2. Le disposizioni del presente Regolamento Generale si applicano a tutte le Configurazioni attive che **non** abbiano adottato un proprio Regolamento di Configurazione ai sensi dell'articolo 29.2 dello Statuto.

1.3. In presenza di un Regolamento di Configurazione specifico, il presente Regolamento Generale trova applicazione per le materie non espressamente disciplinate.

1.4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento Generale, si fa espresso rinvio allo Statuto sociale, alle Regole Operative emanate dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito "**GSE**"), al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito "**Decreto CACER**") e alla normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili.

Articolo 2
(Quote associative)

2.1. L'adesione alla CER **non** comporta versamento di quote associative di ingresso o periodiche.

TITOLO II
BENEFICI ECONOMICI

Articolo 3
(Classificazione dei benefici economici)

3.1. I benefici economici della CER (di seguito "**Benefici Economici**") di distinguono in:

a) quota eccedente le soglie stabilite dal Decreto CACER (di seguito "**Quota Eccedente**"): incentivo riconosciuto dal GSE sulla quota di energia condivisa eccedente le soglie stabilite dall'articolo 3, comma 2, lettera g) del Decreto CACER (45% per impianti con contributo PNRR e 55% per impianti senza contributi);

b) quota liberamente utilizzabile per la distribuzione (di seguito "**Quota Disponibile**"), di cui:

(i) tariffa premio sull'energia condivisa (CACI): incentivo riconosciuto dal GSE sull'energia condivisa, calcolata secondo le modalità previste dalla Normativa Applicabile, al netto della Quota Eccedente;

(ii) contributo di valorizzazione (CACV): restituzione delle componenti tariffarie previste dalla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel e s.m.i.;

c) quota liberamente utilizzabile per lo sviluppo (di seguito "**Quota Sviluppo**"), di cui:

(i) contributi a fondo perduto su impianti di proprietà della CER;

(ii) proventi derivanti da ritiro dedicato o contratti di vendita dell'energia prodotta da impianti di proprietà della CER.

3.2. I ricavi di vendita dell'energia elettrica ed i contributi PNRR su impianti di proprietà dei singoli Membri restano nella loro titolarità, unitamente agli obblighi, vincoli e condizioni connessi a tali proventi e contributi.

3.3. I Membri Onorari e i Membri Benefattori non partecipano alla ripartizione dei Benefici Economici.

TITOLO III FONDI

Articolo 4 (Istituzione e finalità dei fondi)

4.1. Sono istituiti i seguenti fondi (di seguito "**Fondi**"):

a) **Social Power Impact Fund (SPIF)**;

b) **Energy Sharing and Saving Fund (ESSF)**;

c) **Independent Power Platform Fund (IPPF)**.

4.2. Il Social Power Impact Fund (SPIF) è destinato a sostenere progetti di utilità sociale nei territori di prossimità degli impianti della CER. In via meramente esemplificativa e non esaustiva, rientrano tra le possibili destinazioni iniziative di tutela e valorizzazione ambientale e di rigenerazione urbana, turismo sostenibile, recupero e valorizzazione di beni storico-culturali e di beni pubblici inutilizzati, programmi di inclusione per soggetti vulnerabili, percorsi di educazione, istruzione e formazione anche professionale con azioni di riqualificazione e reinserimento lavorativo, attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse collettivo e progetti di ricerca scientifica di rilevante impatto sociale con ricadute positive sul territorio e sulle comunità locali.

4.3. L'Energy Sharing and Saving Fund (ESSF) è destinato alla riduzione dei costi energetici dei Membri Consumatori e Produttori della CER, attraverso strumenti diretti ed indiretti volti ad aumentare l'autoconsumo, l'efficienza e la resilienza energetica.

4.4. L'Independent Power Platform Fund (IPPF) è destinato al finanziamento di investimenti in impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) con l'obiettivo di decarbonizzare il sistema energetico e aumentare la quota di energia condivisa disponibile alla CER.

4.5. I Fondi sono alimentati dai Benefici Economici, secondo le misure e le modalità *infra* indicate, nonché da eventuali contributi, donazioni, liberalità e da ogni altro provento. Le risorse dei Fondi sono oggetto di contabilità separata e sono impiegate esclusivamente per il perseguimento delle rispettive finalità.

Articolo 5 (Alimentazione dei fondi)

5.1. Il Social Power Impact Fund (SPIF) è alimentato con la totalità della Quota Eccedentaria ed il 15% (quindici per cento) della Quota Disponibile.

5.2. L'Energy Sharing and Saving Fund (ESSF) è alimentato con l'85% (ottantacinque per cento) della Quota Disponibile.

5.3. L'Independent Power Platform Fund (IPPF) è alimentato con la totalità della Quota Sviluppo.

TITOLO IV RIPARTIZIONE

Articolo 6 (Principi generali di ripartizione)

6.1. I Benefici Economici sono ripartiti separatamente per ciascuna Configurazione attiva.

6.2. Preliminarmente alla ripartizione, dalla Quota Disponibile e dalla Quota Sviluppo, sono dedotte pro-quota le spese e i costi necessari per il funzionamento della CER, ivi compresi: a) costi di gestione amministrativa e contabile; b) oneri per servizi tecnici e consulenze; c) spese per la piattaforma di monitoraggio; d) costi assicurativi e di gestione degli impianti; e) altre spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 (Criteri di ripartizione)

7.1. Il Social Power Impact Fund (SPIF) è utilizzato secondo il piano deliberato dal Consiglio Direttivo per ciascuna Configurazione.

7.2. L'Energy Sharing and Saving Fund (ESSF) è ripartito tra i Membri della Configurazione secondo le seguenti quote:

a) il 50% (cinquanta per cento) a tutti i Membri, ad esclusione dei Membri Consumatori privati di cui alla successiva lettera c), proporzionalmente al contributo alla condivisione dell'energia, ovvero alla quantità di energia condivisa immessa in rete e/o prelevata calcolato su base oraria;

b) il 35% (trentacinque per cento) ai Membri Produttori (o *Prosumers*), proporzionalmente al contributo alla condivisione dell'energia, ovvero alla quantità di energia condivisa immessa in rete calcolato su base oraria;

c) il 15% (quindici per cento) ai Membri Consumatori privati, intesi come clienti finali domestici (Clienti finali - Altre persone individuali ai fini della classificazione GSE), in parti uguali.

7.3. L'Independent Power Platform Fund (IPPF) è utilizzato secondo il piano di investimento deliberato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V EROGAZIONE

Articolo 8 (Periodicità di erogazione)

8.1. L'erogazione dei Fondi, ove prevista, avviene con periodicità almeno annuale, dopo l'effettiva ricezione dei Benefici Economici da parte del GSE.

Articolo 9 (Modalità di erogazione)

9.1. L'erogazione avviene mediante: a) bonifico bancario; b) compensazione nella fattura di fornitura elettrica, ove tecnicamente possibile e previo accordo con il fornitore; c) altre modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

9.2 L'erogazione dell'Energy Sharing and Saving Fund (ESSF) ai Membri è subordinata al:

a) raggiungimento di un importo minimo pari ad euro cinquanta; qualora l'importo spettante risulti inferiore a tale soglia, esso rimane a credito del Membro e si cumula con gli importi maturati nei periodi successivi fino al raggiungimento della soglia minima;

b) decorso di almeno sei mesi dalla data di ammissione del Membro, fermo restando che il diritto alla ripartizione decorre dal primo giorno di effettiva partecipazione alla Configurazione.

9.3. Il Membro è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione delle coordinate bancarie o delle modalità di pagamento prescelte.

Articolo 10 **(Conguagli e rettifiche)**

10.1. Il calcolo preliminare dei Benefici Economici può essere effettuato sulla base dei dati di acconto trasmessi dal GSE.

10.2. Il conguaglio definitivo è effettuato sulla base delle misure certificate trasmesse dai gestori di rete.

10.3. Le differenze, positive o negative, risultanti dal conguaglio sono compensate nel periodo di ripartizione successivo.

TITOLO VI **IMPIANTI**

Articolo 11 **(Requisiti di ammissibilità degli impianti)**

11.1. Ai fini dell'accesso ai Benefici Economici della condivisione, sono ammissibili esclusivamente gli impianti che soddisfino cumulativamente i seguenti requisiti: a) siano alimentati da fonti rinnovabili; b) siano connessi alla rete elettrica in data successiva al **6 agosto 2025**; c) ricadano nell'area sottesa alla medesima cabina primaria; d) risultino abilitati nella Configurazione presso il GSE.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 12 **(Trasparenza e rendicontazione)**

12.1. Il Consiglio Direttivo assicura la massima trasparenza nella gestione e ripartizione dei Fondi.

12.2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto dettagliato dei Benefici Economici ricevuti e dei Fondi erogati.

Articolo 13 **(Entrata in vigore)**

13.1. Il presente Regolamento Generale entra in vigore il giorno **16 settembre 2025**.